



21604-21

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

- Rosa Maria DI VIRGILIO - Presidente
- Ubaldo BELLINI - Consigliere rel.
- Luigi ABETE - Consigliere
- Rossana GIANNACCARI - Consigliere
- Luca VARRONE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

RG.

19874/2018

Cron. 21604

Rep.

**ORDINANZA**

C.C. 4/03/2021

sul ricorso 19874-2018 proposto da:

(omissis) , in persona del § (omissis)

rappresentato e difeso dagli Avvocati (omissis) e

(omissis) ed elettivamente domiciliato presso lo studio

legale Avv. (omissis)

ex b  
ep

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) rappresentato e difeso dagli Avvocati § (omissis)

(omissis) e (omissis) § (omissis) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ROMA, P.zza SALLUSTIO 9

n

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1080/2018 del TRIBUNALE di MILANO pubblicata in data 11/04/2018;

FIRENZE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/03/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

22  
858/21

## FATTI DI CAUSA

Con ricorso ritualmente notificato, (omissis) proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Firenze, impugnando il verbale di accertamento n. (omissis), elevato dalla Polizia Municipale in data (omissis). Deduceva la non corrispondenza di (omissis) alle caratteristiche richieste dall'art. 2, comma 3, C.d.S. per la classificazione quale strada urbana di scorrimento, nella quale soltanto avrebbe potuto collocarsi l'*autovelox*.

Si costituiva in giudizio il (omissis) contestando quanto *ex adverso* dedotto.

Con sentenza n. 722/2017, depositata il 17.3.2017, il Giudice di Pace di Firenze, a seguito anche di CTU richiesta dal ricorrente, rigettava il ricorso rilevando che, da un lato, il Codice della Strada non avesse previsto le dimensioni minime della banchina, e dall'altro che, come anche ricostruito dal CTU, la normativa sulle caratteristiche costruttive delle strade e sulla dimensione minima delle banchine pari a un metro, non si riferiva alle strade già esistenti, ma a quelle di futura costruzione o di futuro adeguamento.

Avverso detta sentenza proponeva appello il (omissis) insistendo sul fatto che (omissis) non avesse le caratteristiche della "strada urbana di scorrimento", sul fatto che difettasse la banchina laterale di destra, sul fatto che lo spazio di 30 cm. posto al di là della striscia bianca di delimitazione della carreggiata non potesse essere la banchina richiesta, anche perché difettava il secondo elemento di riferimento richiesto dalla definizione della banchina (marciapiede, arginello, ecc.); insisteva sul fatto che la normativa sulle caratteristiche

B

costruttive delle strade prevede che la banchina abbia la larghezza di un metro, come anche previsto dalla direttiva del Ministero dell'Interno 2009, richiamata dal D.L. n. 121/2002, e sul fatto che il mancato adeguamento della strada a questi *standard* non poteva consentire la collocazione dell'*autovelox*.

In appello il (omissis) restava contumace.

Con sentenza n.1080/2018, depositata in data 11.4.2018, il Tribunale di Firenze accoglieva l'appello e condannava il (omissis) a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il (omissis) sulla base di tre motivi. Resiste (omissis) con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. - Con il primo motivo, il (omissis) ricorrente lamenta la «Nullità del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)», deducendo che nel giudizio di appello, disciplinato dal rito del lavoro, l'unico termine tassativo e non derogabile è quello posto a tutela dell'appellato, per cui l'appello con il decreto di fissazione di udienza deve essere notificato almeno 25 giorni prima dell'udienza di comparizione. Nella fattispecie, il Tribunale aveva fissato il termine per la notifica all'11.2.2018 e l'udienza per la discussione l'11.4.2018, mentre ricorso e decreto erano notificati il 7.3.2018. Il ricorrente, rilevata la tardività della notifica, non si costituiva in giudizio, confidando nell'attenzione del Giudice d'appello, che avrebbe dovuto verificarne la tempestività e decidere di conseguenza, mentre alla prima udienza ne era dichiarata la contumacia, con conseguente nullità della sentenza.

2.1. - Il motivo non è fondato.

2.2. – Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, "nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, secondo comma c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione) e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi terzo e quarto) deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione" (Cass. 5997 del 1994), termine a difesa che, peraltro, nel caso di specie è stato ampiamente rispettato dall'appellante.

2. – Con il secondo motivo, il <sup>(omissis)</sup> : ricorrente deduce la «Violazione di legge (art. 2, commi 2 e 3, lett. D e art. 3, comma 1 n. 4 C.d.S. – Art. 4 del D.L. n. 121/2002)».

2.1. – Il motivo è fondato.

2.2. – Va, in primo luogo, rilevato che <sup>il Tribunale</sup> ~~la Corte territoriale~~ richiamava l'art. 4 della L. n. 168/2002, nel testo in vigore a seguito della conversione del D.L. n.121/2002, secondo il quale gli *autovelox* possono essere installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lett. C e D del C.d.S. (strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento); il comma 3 del medesimo art. 2 del C.d.S. precisa che la tipologia D – strada urbana di scorrimento, corrisponde a una "strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi

pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

Il Tribunale richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere solo le strade del tipo imposto dalla legge e non altre. Di conseguenza, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. strad., e non altre.

2.3. - Il giudice dell'appello riteneva pertanto illegittimo, e quindi passibile di disapplicazione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che avesse autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana priva delle caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", sulla base della definizione del comma 2, lett. D), del citato art. 2 C.d.S. (Cass. n. 7872 del 2011; Cass. n. 5532 del 2017). Infatti, tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come "di scorrimento", rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che,



oltre a dover restare libero da ingombri, abbia una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo della finalità di permettere la sosta di emergenza degli utenti della strada (Cass. n. 16622 del 2019; Cass. n. 25688 del 2020; Cass. n. 20872 del 2020).

Coerentemente dunque, il Tribunale rilevava come, esaminando le foto prodotte dal ricorrente, si ricavasse agevolmente che le aree attigue alla carreggiata risultavano essere occupate stabilmente da ingombri, per cui non potevano essere destinate alla sosta di emergenza; inoltre in base all'art. 4 della L. n. 168/2002 e alla direttiva Ministero Interni 2009, art. 3, emergeva che, mentre era sempre consentita la collocazione su autostrade e strade extraurbane di *autovelox* e dunque la contestazione differita dei verbali di eccesso di velocità, nel caso, invece, di strade urbane di scorrimento ed extraurbane non principali, occorreva che la contestazione differita mediante l'utilizzo di *autovelox* trovasse una giustificazione, specificamente richiesta nel cit. art. 3 della Direttiva ministeriale, nell'elevato tasso di incidentalità, che il Prefetto ha l'onere di ricavare da un'attività istruttoria proceduralizzata e che si basa sulla richiesta di informazioni del Comando di Polizia Municipale e dell'ente proprietario .

Tutto ciò, non risultava provato per (omissis) , che, come detto, non presentava una idonea banchina; sicché la strada in questione non possedeva i requisiti di legge, in quanto il Giudice d'appello riteneva che la banchina fosse di larghezza insufficiente (35 centimetri, come verificato dal CTU) per poter adempiere la funzione che le sarebbe assegnata dal Codice della Strada, cioè consentire la sosta di emergenza degli utenti della strada. Osserva il ricorrente che, in questo modo, sarebbe

B

attribuita alla banchina una funzione non riconosciuta dalla legge, non avendo questa la funzione di consentire la sosta di emergenza, per cui la sentenza risulta errata là dove ne esclude la presenza per la ritenuta insufficienza dello spazio esistente al lato della carreggiata.

Peraltro, va detto che il D.M. 5.11.2001 [pur prevedendo per le nuove strade urbane di scorrimento una larghezza minima della banchina di un metro], esclude che la banchina sia destinata alla sosta, sia pure d'emergenza. Infatti, è ben noto che la larghezza di un qualsiasi veicolo a quattro ruote è superiore a un metro: se la banchina dovesse assolvere la funzione che le attribuisce il Tribunale, dovrebbe avere una larghezza maggiore di un metro.

Pertanto, non risultando (la banchina) essere destinata alla sosta di emergenza, la sentenza impugnata risulta viziata avendo malamente applicato le norme che regolano la materia, mentre deve essere confermata la legittimità del decreto prefettizio, nonché del verbale impugnato.

3. - Con il terzo motivo, il ricorrente deduce il «Difetto di istruttoria - Violazione del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.)», poiché il Tribunale aveva affermato che per <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> non fosse stata fornita dal <sup>(omissis)</sup> la prova della verifica da parte del Prefetto del tasso di incidentalità; così da operare un'indebita inversione dell'onere della prova.

4. - Va, dunque, rigettato il primo motivo. Va, invece, accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Firenze, davanti a diverso giudice, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.


**P.Q.M.**

La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il ~~ricorso~~ <sup>il 6mo motivo</sup> e cassa la sentenza impugnata, con assorbimento del terzo motivo; rinvia la causa al Tribunale di ~~Milano~~ <sup>Firenze</sup>, davanti a diverso giudice che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2021.

Il Presidente

Dr. Rosa Maria DI VIRGILIO



CORTE DI CASSAZIONE  
S. SEZIONE CIVILE  
DEPOSITO IN CANCELLERIA  
OGGI, 28 LUG. 2021

